



PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI



COMUNE DI CODOGNE'

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZI VARI DI
RISCOSSIONE DEI
COMUNI ADERENTI ALLA SUA.
LOTTO 4 - COMUNE DI CODOGNE'
CIG: 645455641C**

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART.	2	LUOGO E DURATA DELLA CONCESSIONE
ART.	3	VALORE DELLA CONCESSIONE E MINIMO GARANTITO
ART.	4	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
ART.	5	AFFISSIONI SCADUTE
ART.	6	PAGAMENTI E CONTABILITA'
ART.	7	RESPONSABILITA', VIGILANZA E CONTROLLI
ART.	8	DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE
ART.	9	PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTIVE
ART.	10	PERSONALE
ART.	11	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ART.	12	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	13	RECESSO
ART.	14	SCORRIMENTO GRUADUATORIA DI GARA
ART.	15	DOMICILIO
ART.	16	CONTROVERSIE
		DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Il servizio di pubbliche affissioni, di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni viene svolto in conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti dell'Ente nonché alle disposizioni riportate nel presente capitolato.

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

Al concessionario sono affidate le attribuzioni di cui all'articolo. 11 del Decreto Legislativo n. 507/93, che sono esercitate da un suo rappresentante.

Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme del Decreto Legislativo n.507/93 e tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che la concessionaria possa richiedere alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93.

La gestione dell'Imposta di Pubblicità è effettuata nel pieno rispetto della vigente legislazione, delle norme regolamentari, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e delle direttive del Comune.

Il concessionario deve avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ordinaria e coattiva, al rimborso e all'eventuale gestione del contenzioso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con l'Amministrazione.

Il concessionario provvederà in particolare:

- a) ad applicare il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- b) ad applicare il regolamento e le tariffe deliberate dal Comune e tutte le successive modificazioni e integrazioni che eventualmente verranno adottate.

ART. 2 - LUOGO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il luogo dove verranno svolte le prestazioni del servizio è il Comune di Codognè (TV).

La concessione in oggetto avrà la **durata di anni 5 (cinque anni) dal 1° di gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.**

Per eventuali ritardi nell'avvio del servizio verranno applicate al concessionario le penalità previste all'art.9.

Il Concessionario, alla scadenza, è tenuto all'eventuale prosecuzione del servizio sino all'affidamento del medesimo al successivo Concessionario a seguito di nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore ad un anno, alle stesse condizioni previste dal contratto. La richiesta di proroga dovrà essere inviata per iscritto al Concessionario almeno 30 giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto.

Qualora dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto della presente concessione, la stessa si intenderà automaticamente estesa alle entrate locali risultanti dalla variazione legislativa apportata.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE E MINIMO GARANTITO

Il valore presunto dell'affidamento è stimato in Euro 74.446,85 (settantaquattromilaquattrocentoquarantasei/85) determinato applicando l'aggio massimo posto a base di gara pari al 23% sull'incasso medio annuale presunto di Euro 64.736,39 (calcolato sulla base degli importi medi incassati per i tributi oggetto del presente affidamento nel triennio 2011 - 2013 moltiplicato per la durata dell'affidamento (cinque anni).

Il Comune rilascerà al Gestore, quale corrispettivo degli obblighi a carico del Gestore stesso, l'aggio nella misura determinata dall'esito della gara, non superiore al 23%, sulla riscossione complessiva, a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione è di seguito meglio specificato:

A) Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Il concessionario si impegna a curare la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni consistente nello svolgimento di ogni attività istruttoria, nella predisposizione ed adozione di tutti gli atti amministrativi attinenti alla riscossione ed in particolare:

- a) a richiedere, ove necessario, presso i competenti Servizi comunali tutte le informazioni, i documenti ed i provvedimenti di ogni tipo necessari;
- b) a ricevere dagli utenti le domande per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni di manifesti pubblicitari ed, in generale, a ricevere ogni comunicazione, dichiarazione, istanza attinente alla gestione del servizio;
- c) a quantificare l'imposta e i diritti sulle pubbliche affissioni che devono essere corrisposti dai soggetti passivi, applicando le vigenti tariffe stabilite dal Comune senza accordare riduzioni e agevolazioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge, dal Regolamento comunale o da specifici provvedimenti dell'Amministrazione;
- d) a verificare che i soggetti passivi effettuino regolarmente i pagamenti nel rispetto dei termini stabiliti e con l'osservanza delle prescritte modalità;
- e) ad accertare i casi di evasione e/o elusione dell'imposta sulla pubblicità con conseguente emissione degli avvisi di accertamento dell'importo dovuto a titolo di imposta, di sanzioni e di interessi;
- f) ad effettuare la riscossione dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- g) a gestire ogni eventuale contenzioso avanti i competenti organi giurisdizionali costituendosi direttamente in giudizio, per mezzo del proprio rappresentante legale, così come previsto dalla Circolare Ministero delle Finanze n. 98/E del 23 aprile 1996;
- h) ad effettuare, su richiesta del Comune, eventuali verifiche e controlli puntuali, su impianti pubblicitari e/o su pubblicità effettuata nel territorio comunale;
- i) ad avere un ufficio/sportello di recapito (sportello aperto c/o esercente locale quale: negozio, agenzia pratiche auto, agenzia assicurativa....) nel capoluogo del Comune. Tale recapito dovrà essere aperto al pubblico tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, o con la maggiore articolazione offerta in sede di gara. Qualora tale sede non sia già operativa al momento della partecipazione alla gara, la ditta partecipante si impegna, in caso di affidamento, ad attivarla entro un mese dall'avvio del servizio.

B) Servizio di pubbliche affissioni

Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 507/93 e del Regolamento Comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune.

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 507/93 è consentita l'affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza previo pagamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 12 del citato Decreto. Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni all'installazione degli spazi per affissioni dirette, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento sull'imposta comunale sulla pubblicità.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Quando si tratti, invece, di iscrizioni, figure, disegni, dipinti sui marciapiedi, sui pavimenti dei portici, sui muri ed in genere su qualsiasi parte degli edifici pubblici e privati e quando si tratti di pubblicità ambulante, luminosa, illuminata o sonora, deve essere richiesta autorizzazione all'amministrazione Comunale e devono essere osservate le disposizioni di carattere generale emanate in materia della stessa.

Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Si precisa che il Comune dispone di impianti propri per le pubbliche affissioni o per la pubblicità come da Piano generale delle pubbliche affissioni approvato con delibera della Giunta Comunale n. 78 del 03.06.2015 avente ad oggetto: "Piano generale degli impianti pubblicitari", esecutiva ai sensi di legge, e pubblicato sul sito del Comune al seguente link <http://www.comune.codogne.tv.it/>

ART. 5 - AFFISSIONI SCADUTE

Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa, inoltre, deve coprire completamente i manifesti scaduti entro due giorni dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta.

I nuovi manifesti ed i fogli di carta colorata devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.

Il concessionario, su ordine dell'amministrazione comunale, procede alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 507/93 pubblicitari, recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché l'imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione.

Nessun compenso è dovuto dal Comune per l'attività di rimozione svolta dal concessionario.

Il concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso.

Il concessionario deve provvedere alla custodia degli impianti rimossi.

ART. 6 - PAGAMENTI E CONTABILITA'

Il versamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante conto corrente postale intestato al concessionario, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 507/93.

L'introduzione di sistemi di pagamento aggiuntivi deve essere preventivamente concordata con il Comune, anche tenendo conto di quanto al riguardo proposto in sede di gara dall'affidatario del servizio.

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il concessionario deve applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994.

Il concessionario deve predisporre a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari e quanto altro necessario per la gestione contabile dell'imposta e del diritto.

La gestione del servizio comporta:

a) una serie di bollettari a madre e figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati a cura dell'ufficio tributi da usare per i rimborsi di cui all'art. 22, punto 6, del D. Lgs.507/93, nonché i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente e della bolletta d'incasso;

b) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo/ingiunzioni, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado);

c) un registro delle riscossioni giornaliere (giornale di cassa) distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dall'ufficio tributi; gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso;

d) una serie di bollettari madre-figlia, numerati progressivamente su base annuale, preventivamente bollati e vidimati dall'ufficio tributi, su ciascuno dei quali deve essere riportato il titolo delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento dello stesso, il totale delle riscossioni, da utilizzare nei casi previsti dall'art. 9, punto 3 del decreto legislativo 507/93.

I bollettari, i registri e tutti gli atti contabili dovranno essere conservati presso l'ufficio, a disposizione dell'Amministrazione e del personale ispettivo per tutta la durata della concessione e consegnati al Comune entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello del loro utilizzo. Inoltre i bollettari ed i registri di carico dovranno essere preventivamente vidimati dal Responsabile dell'Ufficio Tributi. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo, il concessionario dovrà consegnare al Comune anche il rendiconto annuale del servizio, il giornale di cassa (anche in fotocopia autenticata) e l'elenco delle partite oggetto di contenzioso.

Il concessionario versa alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate, scadenti rispettivamente al 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio, l'ammontare delle riscossioni del trimestre precedente, al netto dell'aggio contrattuale e previa presentazione del rendiconto delle riscossioni lorde effettuate, corredato dai relativi estratti di conto corrente postale.

L'importo del versamento non può, comunque, essere inferiore alla quota del minimo garantito aumentato dalle eventuali addizionali, corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio a favore del concessionario nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle riscossioni anzidette non raggiunga il minimo garantito annuo, il concessionario è tenuto a versare al Comune un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito.

In tale evenienza il concessionario ha il diritto di trattenere, fino alla concorrenza della somma versata per integrazione al minimo garantito, le riscossioni relative a tributi già accertati nell'anno in cui le riscossioni non hanno raggiunto il minimo garantito e riscosse solo successivamente a causa di contestazioni, ricorsi, morosità ed altro.

ART. 7 - RESPONSABILITA', VIGILANZA E CONTROLLI

Il concessionario tiene completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.

Il concessionario è tenuto a:

a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;

b) timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;

c) istituire ed aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli utenti sia della pubblicità che del servizio affissioni.

ART. 8 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE - SUBAPPALTO

Data la peculiarità dei servizi affidati, è assolutamente vietato alla Ditta affidataria di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni accertati.

ART. 9 - PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTIVE

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula, senza alcuna valida giustificazione, l'Ente appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico del primo aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.

In caso di inosservanza agli obblighi o comunque di violazione delle disposizioni del presente capitolato, il Concessionario sarà tenuto al pagamento delle seguenti penalità:

- Euro 50,00.= per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio;
- Euro 50,00.= per ogni giorno di ritardo nell'attivazione della sede operativa nel capoluogo del Comune, di cui al precedente art. 4, lett.A-i;
- Euro 50,00.= per ogni interruzione anche parziale del servizio;
- Euro 200,00.= per ogni mancato preavviso di interruzione del servizio per sciopero del personale;
- Euro 200,00.= per ogni giorno di ritardo nel versamento delle rate delle riscossioni alle scadenze indicate all'art. 6 del presente capitolato;
- Euro 400,00.= per ogni altra infrazione che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati al Concessionario a mezzo fax o PEC. Decorso 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate e l'importo dovrà essere versato dal Concessionario entro il termine indicato dal Comune.

Qualora si verificassero, da parte del Concessionario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con fax o PEC, nelle seguenti ipotesi:

- per cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e al D.M. 11.09.2000, n. 289, salvo diverse disposizioni legislative;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- cumulo da parte del Concessionario di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
- cessione o subconcessione del servizio;
- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione

della concessione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto al risarcimento del danno e si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria.

ART. 10 - PERSONALE

Il personale dell'affidatario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario medesimo. La società affidataria dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale rimane completamente estranea ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società affidataria ed il personale. Nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

ART. 11 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il Concessionario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi.

ART. 12 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 13 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

ART. 14 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto in caso di fallimento della Concessionaria o negli altri casi previsti dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare il servizio alle Ditte che seguono in graduatoria, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 15 - DOMICILIO

La Concessionaria a tutti gli effetti di legge e del contratto elegge il proprio domicilio in Codognè.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 163/2006, limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di concessione di servizio di cui all'art. 30;
- dal DPR 207/2010, limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di concessione di servizio di cui all'art. 30 del D.Lgs. 163/2006;
- dal D.Lgs. n. 507/1993;
- dal Codice Civile;
- dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.